



COMUNE DI SAPONARA

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fisc. 00396920837

Cap. 98047

Tel. 090/33811 Fax 090/333189

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1 REGOLAMENTO FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art.11 dello Statuto del Comune di Saponara, la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 2 ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale si avvale della collaborazione di specifiche commissioni consiliari permanenti alle quali demanda, con l'approvazione del presente regolamento, il compito di effettuare il preventivo esame della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio stesso.

Art. 3 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva a quella di insediamento, e comunque entro un mese dalla seduta di convalida degli eletti, istituisce tre Commissioni Consiliari Permanenti .
2. Ogni Commissione sarà composta da 5 consiglieri:
3 (tre) di maggioranza e 2 (due) di minoranza, designati dai rispettivi Gruppi Consiliari.
3. Ogni consigliere comunale deve far parte almeno di una Commissione Consiliare permanente.
4. L'elezione viene fatta dal Consiglio Comunale per ogni singola commissione e distintamente per ciascun gruppo, sentita, di volta in volta, la proposta del relativo Capo Gruppo. La votazione avviene per scrutinio segreto e con voto limitato ad un nome. Risultano eletti i consiglieri che nell'ambito del proprio gruppo di appartenenza avranno ottenuto il maggior numero di voti.
5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza propone, tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione, nella seduta successiva, mediante votazione a scrutinio segreto.
6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun Commissario ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, mediante designazione del Capo Gruppo.
7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e comunque decadono con lo scioglimento del Consiglio Comunale stesso.
8. Sono istituite le seguenti tre commissioni consiliari sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:

N.	COMPETENZE
1	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI, TRASPARENZA, SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA; CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TURISMO, SOLIDARIETA' SOCIALE, VOLONTARIATO, POLIZIA LOCALE.
2	BILANCIO E FINANZE; PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIO.
3	TERRITORIO E AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, SVILUPPO ECONOMICO, PROTEZIONE CIVILE , VIABILITA', TRASPORTI, SANITA' PUBBLICA

ART. 4

INSEDIAMENTO – NOMINA PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione ogni singola commissione è convocata e presieduta dal consigliere che ha ottenuto più preferenze individuali per l'elezione della medesima.
2. Ciascuna commissione, nella sua prima adunanza, procede nel proprio seno alla elezione del Presidente e del Vice Presidente. La elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con separata votazione a scrutinio segreto. Al gruppo di maggioranza è garantita la Presidenza di ogni commissione; al gruppo di minoranza la vice-Presidenza;
3. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano.

Art. 5

SVOLGIMENTO DEI COMPITI DELLE COMMISSIONI

1. Per lo svolgimento dei compiti indicati all'art. 2 il Sindaco o l'Assessore competente per materia trasmette al Presidente della commissione consiliare permanente o ai Presidenti delle commissioni competenti, se la materia riguarda più di una commissione, le proposte di deliberazione debitamente istruite.
2. Il Presidente della commissione dispone la convocazione della commissione stessa che dovrà riunirsi, possibilmente, entro sette giorni dalla comunicazione e concludere i lavori, comunque entro i tre giorni successivi. In caso di urgenza i tempi sopra fissati si riducono rispettivamente a tre e due giorni. Ogni richiesta di chiarimento o integrazione di documentazione istruttoria dovrà essere avanzata dal Presidente della commissione all'Assessore competente il quale, se lo riterrà necessario, potrà delegare il Dirigente dell'Area.
3. Il parere delle commissioni è rimesso, tramite i Presidenti, al Presidente del Consiglio per gli adempimenti e le iniziative di sua competenza. Del predetto parere sarà data comunicazione anche all'Assessore competente per materia.
4. Le commissioni consiliari permanenti possono invitare, a specifiche riunioni, rappresentanze locali, sindacali e professionali.
5. Le commissioni possono chiedere agli uffici comunali, tramite la Segreteria, i documenti e le notizie necessarie e possono richiedere, sempre alla Segreteria la partecipazione ai lavori dei responsabili dei servizi. Possono anche, previa intesa con il Sindaco effettuare sopralluoghi per il miglior svolgimento dei compiti ad essi demandati; possono altresì procedere all'audizione del Segretario dei titolari degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dirigenti di Enti ed Aziende dipendenti o che hanno rapporti con il comune.

Art.6

DECADENZA

1. Le commissioni decadono nella loro intera composizione, con lo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Decade dalla carica il componente che non intervenga, senza giustificazione, a tre sedute consecutive della commissione di cui fa parte.
3. La decadenza è proposta dal Presidente di Commissione e si procede alla surroga nei modi previsti dal presente regolamento per la nomina.

4. Qualora da una commissione si dimettano almeno tre dei componenti, la stessa si riterrà decaduta e si provvederà alla nuova nomina secondo le modalità del comma 4 dell'art.3.

Art.7

PUBBLICITA' DELLE RIUNIONI

1. Le sedute delle commissioni sono, di norma, pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attribuzioni, sul merito o sul demerito delle persone.

Art.8

FUNZIONAMENTO

1. Il Presidente convoca la commissione con preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza, ne formula l'ordine del giorno e ne presiede la relativa adunanza.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
4. Resta salva la facoltà del Sindaco e degli Assessori competenti di far iscrivere all'ordine del giorno le questioni da loro ritenute opportune e di richiedere al Presidente la convocazione urgente della commissione ove si manifesti urgenza ed indifferibilità.
5. Le commissioni possono essere convocate anche su richiesta di un terzo dei componenti che ne faccia domanda motivata al Presidente della commissione il quale, a sua volta, ne informa il Sindaco. In tal caso la richiesta deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e la commissione deve essere convocata entro cinque giorni.

Art.9

VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di un numero di commissari pari alla maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni della commissione sono valide, allorché adottate dalla maggioranza dei votanti.
3. Due o più commissioni possono essere convocate, in seduta congiunta, dai rispettivi Presidenti, che ne informano il Sindaco.
4. Dopo la seduta andata deserta, oppure in mancanza di espressione di parere, entro i termini fissati dal precedente art. 5, II° comma, lo stesso si intende reso in modo positivo.

Art.10

SEGRETERIA-VERBALIZZAZIONE

1. Il segretario della commissione o suo sostituto è un dipendente designato dal Segretario Comunale.
2. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono messi a disposizione del Sindaco, del Presidente del Consiglio e degli Assessori competenti per materia, entro un termine di giorni sette.
3. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
4. Il segretario custodisce i verbali della commissione, svolge tutte le attività connesse al regolare funzionamento della Segreteria della commissione.

Art.11

RELATORE

1. Le commissioni possono nominare un relatore al Consiglio Comunale e presentare una relazione scritta.

Art.12
COMPENSI PER COMMISSARI

1. Ai membri delle commissioni consiliari permanenti viene corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa per il Consiglio Comunale.

Art.13
NORME FINALI

1. Copia del presente regolamento sarà consegnato ai Consiglieri comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo-eletti.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare, all'organo di revisione, agli enti, istituzioni, etc., dipendenti o ai quali il Comune partecipa.
4. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, contestualmente alla delibera di approvazione.
6. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.
7. In sede di prima applicazione e comunque entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente del Consiglio Comunale attiva la procedura prevista dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.